

La tutela nell'acquisto *online*

Caro amico,
questa guida è stata realizzata dallo Studio Legale [Gli Avvocati Associati](#) per



Tieni presente che le informazioni che, di seguito, troverai, sono di carattere generale e, pertanto, Ti invitiamo a considerarle a puro scopo informativo: l'assistenza legale di un Avvocato non può essere sostituita dalla semplice lettura di questa guida.

Considera, inoltre, che in diritto non esistono due casi uguali, ma ogni singola sfumatura può offrire diverse interpretazioni. Se hai un dubbio o, semplicemente, vuoi un parere riguardo un acquisto che ha effettuato online, una truffa della quale sei rimasto vittima, o magari vuoi preventivamente sapere quali azioni potresti eventualmente esperire nell'ipotesi di un temuto raggio, sul nostro sito [un avvocato risponde](#) a tutte le tue domande.

Il commercio elettronico è sicuramente uno degli aspetti più innovativi offerti da *internet*, di contro, però, la "rete" costituisce oggi anche una grossa opportunità per i truffatori "online" che, nell'anonimato, cercano di tendere trappole di vario titolo ad ignari navigatori.

Precipua caratteristica di *internet* è, infatti, la dimensione sovranazionale della struttura di interconnessione tra *computers*, cui corrisponde, almeno in potenza, l'attitudine delle condotte commesse attraverso il mezzo telematico a propagare i propri effetti nell'intero ambito (planetario) di diffusione di quanto introdotto nella rete, e, comunque, a grande distanza dal luogo fisico di svolgimento dell'azione.

In campo penalistico, nel caso in cui si decida di denunciare il truffatore, il primo nodo da sciogliere, è l'individuazione del Giudice competente.

Ebbene, il nostro codice, ad oggi, non disciplina espressamente delle regole che consentono di stabilire con certezza la competenza territoriale nei casi di reati commessi a mezzo *internet*; tale carenza è stata, in parte, colmata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, però, in considerazione della immaterialità che caratterizza la rete telematica c.d. *internet*, della continua mutevolezza e della *aterritorialità* della stessa, non ha preso posizioni univoche.

Ed invero, parte della dottrina ha ritenuto che si debba applicare la legge vigente nello Stato nel cui territorio è avvenuta l'immissione dei dati in rete da parte dell'autore ovvero del gestore del servizio (titolare del *server*). I sostenitori di tale teoria ritengono che in questo modo ogni singolo Stato si limiti a controllare l'accesso ad *internet* sul proprio territorio senza pretendere di applicare la propria legge a fatti formati altrove o, comunque, provenienti da ordinamenti giuridici diversi.

Secondo altra opinione, del pari ispirata all'intento di privilegiare l'"azione" rispetto alla realizzazione dell'"evento", luogo del commesso reato sarebbe esclusivamente quello di inserimento dei dati, a nulla rilevando la posizione territoriale del *server* che, lungi dall'immettere la comunicazione, svolge la funzione meramente passiva di ricezione e ritrasmissione che consente la circolazione delle informazioni inviate e lette dai soggetti interessati.

E' evidente, pero, che il predetto orientamento, se, da un lato, garantisce il soggetto venditore, che è tenuto ad osservare le norme del proprio paese di appartenenza, renderebbe, dall'altro, estremamente difficoltosa l'instaurazione di un procedimento penale che potrebbe, per paradosso, essere celebrato dall'altra parte del mondo (*sic!*).

Per ovviare a tali vuoti di tutela, altra parte della dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, facendo leva sull'art. 6, Il comma, c.p.¹ e sull'art. 8, I comma, c.p.², ha ritenuto che la competenza si radichi nel momento e nel luogo in cui il reato si è consumato (cfr. Cass. Pen, Sez. V, 17.11.00, n. 4741, in materia di diffamazione a mezzo internet)³

In applicazione di tale principio, nel caso di perpetrzioni di truffe *on line*, la competenza andrebbe attribuita al Giudice del luogo in cui la persona offesa ha effettuato l'acquisto telematico.

Ed invero, la giurisprudenza maggioritaria concorda nel ritenere che "*la truffa sia reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoniale del soggetto passivo*". (cfr. Cass. Sez. Un. 212079/98 e Cass. Sez. Un. 21642900⁴)

Inoltre, dal momento che la truffa è un reato perseguibile a querela di parte, al fine di procedere nei confronti del truffatore è necessario proporre una formale denuncia/querela nel termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

¹ "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'omissione".

² "La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato".

³ "Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa"

Tale termine, per pacifica giurisprudenza, non decorre dalla data di commissione del reato, ma da quella (eventualmente posteriore) in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto costituente l'illecito penale, *intendendosi per conoscenza la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.* (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 212867/99).

Nell'ambito dell'eventuale procedimento penale instauratosi a carico del venditore l'acquirente danneggiato ha la possibilità di costituirsi parte civile, allo scopo di poter ottenere, in sede penale, il ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti.

Con riferimento all'eventuale costituzione di parte civile, finalizzata alla quantificazione e liquidazione dei danni patiti, è opportuno precisare che qualora l'imputato dovesse decidere di definire il processo con applicazione di pena su richiesta (cd "patteggiamento") non sarà possibile ottenere in sede penale il risarcimento dei danni, e sarà necessario iniziare un nuovo giudizio, questa volta civile, per ottenere giustizia.

Nel caso in cui, invece, si celebrerà il giudizio ordinario, il Giudice in sentenza, solo qualora dovesse ritenere penalmente responsabili l'imputato, dovrà stabilire se la persona offesa abbia subito un danno derivante direttamente dalla commissione del reato, ed in caso positivo, condannerà l'imputato al risarcimento di questi.

Nella prassi giudiziaria raramente avviene la quantificazione dei danni. Di conseguenza, in questi casi, il Giudice si limiterà a pronunciare una generica condanna, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile.

Quanto, infine al costo dell'onorario di un Avvocato per l'assistenza giudiziale in tale tipo di procedimento, è comprensibile che questo, in molti casi, è persino maggiore rispetto alla somma di danaro sborsata per l'acquisto incriminato.

Tali spese, però, normalmente, nonostante siano anticipate dalla persona offesa, vengono poste a carico dell'imputato condannato; stabilisce, invero, l'art. 541 c.p.p. che *" con la domanda che accoglie la domanda di restituzione o risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato ... al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale"*.

Gentile lettore,
questa guida **può essere** liberamente copiata, distribuita e/o ripubblicata sul tuo sito web a patto di **NON modificare** in alcun modo i contenuti, il copyright e i links in essa presenti.

➤ **AGGIORNAMENTI**

Per scaricare una eventuale **versione aggiornata** della guida da pubblicare sul tuo sito, CLICCA QUI → [GUIDE LEGALI](#) home page

➤ **COPYRIGHT**

Questa guida e' realizzata dallo [Studio Legale](#) Gli Avvocati Associati